

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. COM(2021)564 final (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	150
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	155

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757. COM(2021)551 final (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	159
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 3538 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	150
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021. C. 3539 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	151
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 Gadda (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	152

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132. Atto n. 374 (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i>)	154
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

COM(2021)564 final.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata *(vedi allegato 1)*.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757.

COM(2021)551 final.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2022.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata *(vedi allegato 2)*.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021.

C. 3423 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 5 maggio 2022.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole formulata *(vedi allegato 3)*.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

C. 3538 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonella PAPIRO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Premette che l'Accordo in esame intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, firmata a Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge n. 885 del 1960.

Ricorda che la convenzione del '57 con la ex Jugoslavia, tuttora in vigore, riflette la particolare situazione storica nella quale fu negoziata, che comportava l'esigenza italiana di tutelare la nostra comunità oltre confine. Nel mutato quadro giuridico, il nuovo accordo bilaterale oggetto di ratifica reca disposizioni più rigorose rispetto alla vigente convenzione, soddisfacendo al contempo l'esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano e delle loro famiglie. Sono in particolare apportate alla vigente convenzione modifiche in relazione ad alcune prestazioni istituzionali erogate dall'INPS, concernenti in particolare le pensioni (Capitolo II dell'Accordo), l'indennità di disoccupazione (Capitolo IV dell'Accordo) e le prestazioni familiari (Capitolo V dell'Accordo).

Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei contenuti dell'Intesa, che si compone di quarantotto articoli, avverte che si limiterà a ricordarne solo alcuni, nei termini di seguito riportati.

L'articolo 2 individua le legislazioni che costituiranno oggetto di coordinamento in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord: esse riguardano, in particolare, l'invalidità, la vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, l'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, l'indennità di malattia e

le cure mediche, l'assicurazione contro la disoccupazione e le prestazioni familiari.

L'articolo 9 garantisce l'esportabilità delle prestazioni a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.

L'articolo 10 disciplina la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria, a condizione che essa sia prevista dalla legislazione di uno dei due Stati, il cumulo dei periodi assicurativi e i limiti di applicazione di questi istituti.

L'articolo 18 prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione.

L'articolo 19 disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi.

L'articolo 25 disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti.

Nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento, che appare coerente con l'indirizzo del Governo in ordine all'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nell'UE e suscettibile di favorire un incremento dei rapporti economici tra le due parti dell'Accordo, propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di nulla osta della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

C. 3539 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, siglato a Roma il 18 giugno 2021, che analogamente al provvedimento esaminato in precedenza con riferimento alla Macedonia del Nord, s'inserisce nel quadro degli interventi concernenti i rapporti con i Paesi dell'Est europeo, con l'obiettivo di facilitare il flusso di dati e informazioni tra i Paesi inerenti alle prestazioni di sicurezza sociale, nonché quello di assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.

Ricorda che la comunità moldava residente in Italia conta oltre 120 mila cittadini dotati di un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23 mila che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Informa che l'Accordo – il cui campo di applicazione è limitato all'esportabilità delle pensioni – non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, consentendo alle autorità moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche, mentre la normativa vigente già prevede l'esportabilità delle prestazioni pensionistiche e delle rendite da infortunio sul lavoro e malattia professionale.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione analitica dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e 16 articoli, si limita a ricordare che l'articolo 2 individua il campo di applicazione per materia per ciascuna delle due Parti; l'articolo 3 stabilisce che l'Accordo si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari; l'articolo 4 garantisce l'esportabilità del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo; l'articolo 10 prevede che le istituzioni di ogni Parte paghino le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale

valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

Nell'auspicare una rapida approvazione del provvedimento, che al pari di quello esaminato in precedenza appare coerente con l'indirizzo del Governo in ordine all'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nell'UE e suscettibile di favorire un incremento dei rapporti economici tra le due parti dell'Accordo, propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di nulla osta del relatore.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531 Gadda.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è oggi chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla Commissione agricoltura, la proposta di legge di iniziativa parlamentare in materia di « Disciplina dell'ippicoltura », nel testo risultante dall'esame in sede referente, che si compone di tre articoli: il primo reca le definizioni dell'attività di ippicoltura ai fini civilistici e previdenziali e ulteriori disposizioni in materia anche fiscali; il secondo articolo reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province, mentre il terzo contiene le disposizioni finanziarie.

Fa presente che la relazione introduttiva al testo originario del provvedimento evidenzia che la legislazione vigente legata al comparto degli equidi è penalizzata da una grande frammentazione, per cui risulta disomogenea per quanto concerne gli ambiti fiscale, previdenziale, urbanistico, ambientale e amministrativo. Tale disomogeneità crea, nella prassi, profili di incertezza agli operatori del settore che si tro-

vano a dover risolvere difficoltà di inquadramento della loro attività, come, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche e le aziende agrituristiche che gestiscono attività di turismo equestre, o a dovere osservare norme in materia di gestione dei rifiuti che non tengono conto delle specificità del settore operativo in esame.

Per i profili di competenza, ricorda che la legislazione europea è intervenuta sul settore attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici. Ricordo in particolare il progetto europeo *Animal Welfare Indicators* (AWIN) che misura indicatori di benessere animale anche con riferimento agli equidi. Richiamo inoltre la normativa europea in materia di sanità animale (regolamento (UE) 2016/429) e quella in materia di metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino, di cui al regolamento (UE) 2015/262), recepite in Italia con l'articolo 13 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha affidato al Ministero della salute l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe degli equidi, abrogando le norme che la ponevano sotto il controllo dell'UNIRE.

Passando a descrivere il contenuto del provvedimento in esame, evidenzia che l'articolo 1 fornisce le definizioni inerenti all'attività di ippicoltura. Più nel dettaglio, si intende tale l'attività che interessa tutti gli equidi e che riguarda la riproduzione, la gestazione, la nascita e lo svezzamento svolte in forma imprenditoriale. Tali attività sono considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 del codice civile e ad esse si applicano le disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo. Inoltre, sono considerate connesse all'attività agricola le seguenti attività: esercizio e gestione di stazioni di fecondazione, l'assistenza e la gestione della produzione del seme; la doma, l'addestramento, l'allenamento, la custodia e il ricovero dei cavalli; la valorizzazione e la promozione delle razze, autoctone e non autoctone; la gestione e il mantenimento degli equidi, anche qualora siano di proprietà di soggetti terzi non allevatori, a prescindere dall'età degli stessi equidi; la promozione delle tecniche di ippicoltura,

tirocini e attività formative in collaborazione con istituti scolastici e allevamenti e le cliniche veterinarie; la promozione e l'insegnamento delle attività di mascalcia.

Segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, si prevede l'applicazione dell'IVA con l'aliquota ridotta del 10 per cento per la cessione e la vendita degli equidi disciplinati dal provvedimento, nonché di quelli impiegati nell'attività sportiva professionale giunti a fine carriera.

Al riguardo, ricorda che in passato la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 25 aprile 2013 (causa C-212/11) aveva censurato l'applicazione di una aliquota Iva ridotta alle cessioni di levrieri e cavalli, non destinati alla preparazione di prodotti alimentari, al noleggio di cavalli e a taluni servizi, in quanto in contrasto con alcuni degli obblighi previsti dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Tuttavia, la recente direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, ha inserito, nell'allegato III, punto 11-*bis*, della predetta direttiva 2006/112/CE, proprio la fattispecie in esame relativa agli equini vivi e alle prestazioni di servizi ad essi connessi, rendendo la disposizione in esame coerente con il diritto dell'Unione.

Continuando nell'illustrazione del testo, ricorda che il successivo comma 7 dell'articolo 1 prevede che gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano attività di ippicoltura siano considerati, agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, lavoratori agricoli dipendenti. Infine, il comma 8 fa divieto di destinare alla filiera alimentare gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico.

L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e

nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'articolo 3 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

In conclusione, considerati i limitati profili di competenza della Commissione, propone di esprimere, già nella seduta odierna, un parere di nulla osta.

La Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, approva la proposta di nulla osta della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al

decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132.

Atto n. 374.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno rinviato nella seduta del 21 aprile 2022.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, fa presente che, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato, l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo non può essere concluso. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)564 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021)564 final);

premessi che:

la proposta, preannunciata nella comunicazione « Il *Green Deal* europeo » e presentata nell'ambito del pacchetto di iniziative legislative « Pronti per il 55% », è volta ad introdurre un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, « CBAM »), al fine di garantire che la produzione delle merci importate da Paesi terzi venga assoggettata all'applicazione di un costo del carbonio, in modo equivalente a quanto previsto all'interno dell'Unione europea dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra (*Emissions trading system*, ETS) disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE;

considerato che:

il meccanismo rappresenta una delle nuove fonti di entrata per il bilancio dell'Unione europea, come concordato in sede di approvazione del quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 con l'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, allo scopo di fornire le risorse necessarie per rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di *Next Generation EU* e finanziare il Fondo sociale per il clima;

la risorsa basata sul reddito nazionale lordo (RNL) degli Stati membri costituisce circa il 70% delle entrate dell'UE;

il CBAM diventerà progressivamente un'alternativa ai meccanismi già previsti dalla disciplina del sistema ETS per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, in particolare l'assegnazione gratuita di quote; pertanto la discussione della proposta esaminata è strettamente collegata a quella sulla revisione della citata direttiva 2003/87/CE;

presupposto della nuova normativa è la sua compatibilità con le regole dell'Organizzazione mondiale del Commercio (OMC), la cui necessità è stata sottolineata anche dal Parlamento europeo in una risoluzione adottata il 10 marzo 2021;

sono previste sanzioni nei confronti del dichiarante autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno precedente, nonché ulteriori sanzioni che potranno essere applicate dagli Stati membri per l'inosservanza della legislazione in materia di CBAM conformemente alle rispettive norme nazionali;

la definizione di ulteriori aspetti del CBAM è demandata ad atti di esecuzione e delegati della Commissione europea, nonché a ulteriori proposte legislative volte ad ampliare l'ambito di applicazione del regolamento che dovrebbero essere presentate a seguito della presentazione di relazioni da parte della Commissione;

l'attribuzione alla Commissione di un potere di adozione di atti delegati, esercitabile a tempo indeterminato, nonostante la previsione di un potere di revoca in capo alle altre due Istituzioni dell'Unione, andrebbe valutata alla luce del disposto del-

l'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) il quale stabilisce che gli atti legislativi deleganti debbano delimitare esplicitamente non solo gli obiettivi, il contenuto e la portata della delega di potere, ma anche la sua durata;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di segnalare nelle competenti sedi europee:

a) l'importanza del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

quale nuova risorsa propria del bilancio dell'Unione europea, che potrà concorrere alla copertura del rimborso dei costi di finanziamento dei prestiti nel quadro di *NextGenerationEU* contenendo gli incrementi della risorsa propria basata sul RNL per gli Stati membri;

b) la necessità di una più stretta cooperazione tra le autorità competenti, al fine di promuovere un sistema armonizzato efficace, proporzionato e dissuasivo di sanzioni, in modo da non compromettere l'efficacia del CBAM;

c) l'esigenza di delimitare la durata del conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28;

d) la necessità di monitorare attentamente il processo che porterà alla definizione del meccanismo nel periodo di transizione e alla sua attuazione, unitamente alla revisione della normativa riguardante l'ETS e ad altre misure del pacchetto « Pronti per il 55 », al fine di verificarne l'impatto e gli effetti sull'attività delle imprese e sui consumatori.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021)551 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 » (COM(2021)551 final);

premesso che la revisione del sistema di scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra dell'UE (*Emission trading system* –ETS) costituisce uno dei pilastri del pacchetto di iniziative legislative denominato « Pronti per il 55% » (« *Fit for 55%* »), volto ad adeguare la legislazione vigente ai nuovi obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;

considerato che:

il Parlamento europeo ha invitato in più occasioni tutti i settori dell'economia a contribuire agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, anche proponendo, a tal fine, l'inclusione, nel lungo termine, degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'ambito dell'EU ETS, per raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica, a fronte di una opportuna valutazione d'impatto necessaria ad evitare e

ad affrontare eventuali effetti negativi conseguenti alle discariche ed alle esportazioni;

una quota dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote dovrebbe rappresentare una nuova fonte di entrata del bilancio dell'Unione europea, come concordato in sede di approvazione del quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 e come previsto dalla nuova proposta della Commissione volta a modificare la decisione (UE, Euratom) 2020/2053, allo scopo di fornire le risorse necessarie per rimborsare i costi di finanziamento dei prestiti contratti nel quadro di *Next Generation EU* e finanziare il Fondo sociale per il clima;

la proposta di direttiva prevede la graduale estensione del sistema ETS, dal 2023, al trasporto marittimo e l'introduzione di un nuovo sistema di scambio delle quote di emissione, che si applicherà ai combustibili utilizzati per gli edifici e il trasporto stradale;

si prevede un potenziamento del Fondo per l'innovazione, che dovrebbe finanziare una serie di progetti per sostenere l'innovazione nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare nelle competenti sedi europee:

a) i possibili benefici per la transizione ecologica e l'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, derivanti – previa valutazione d'impatto volta a impedire qualsiasi deviazione su larga scala dei rifiuti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani verso le discariche dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi – dall'inclusione degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'ambito del campo di applicazione dell'ETS;

b) l'importanza di destinare una parte dei proventi derivanti dall'ETS al bilancio dell'Unione europea, al fine di concorrere alla copertura del rimborso dei costi di finanziamento dei prestiti nel quadro di *NextGenerationEU*;

c) la necessità di destinare ulteriori risorse alla ricerca finalizzata all'innovazione, in grado di sviluppare i prodotti e le tecnologie necessari a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione in maniera economicamente efficiente, nonché di accompagnare le nuove misure con strumenti di incentivazione adeguati a indirizzare i consumatori verso scelte più coerenti con tali obiettivi.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, fatto a Roma il 26 novembre 2021. C. 3423 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C 3423, recante ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, siglato a Roma il 26 novembre 2021;

considerato come il Trattato oggetto di ratifica si colloca in una cornice di rilancio del processo d'integrazione europea, che appare ancor più essenziale nell'attuale contesto geopolitico, rafforzandone la dimensione franco-italiana accanto a quella franco-tedesca, ai fini del potenziamento della capacità di azione dell'Unione europea nei settori strategici, quali la politica estera, la sicurezza, la difesa, le politiche migratorie, la sostenibilità ambientale, la ricerca e l'innovazione, la tutela della salute e la promozione dei diritti umani;

rilevato che il Trattato è volto a collocare le relazioni tra l'Italia e la Francia nell'ambito di un quadro di dialogo istituzionalizzato tra le Parti che ne strutturi e rafforzi i contenuti, affinché tali relazioni

possano promuovere le potenzialità dell'Unione europea e al contempo favorire il conseguimento di priorità comuni ai due Paesi;

tenuto conto della valorizzazione di diversi elementi qualificanti dei rapporti bilaterali italo-francesi idonei a rinsaldare ancor più gli stretti legami di carattere politico, economico, culturale e linguistico esistenti tra Italia e Francia, quali l'instaurazione di un dialogo permanente sulle politiche macroeconomiche, industriali e di contrasto alle frodi fiscali, la cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo integrato della rete di trasporti, la promozione dell'interscambio culturale, nonché l'attenzione alle questioni agricole ed agroalimentari e il coordinamento degli sforzi per la sostenibilità in tali settori in relazione al quale si prevedono anche l'impegno per la sovranità alimentare dell'Unione europea, anche mediante la lotta agli sprechi alimentari, e la promozione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche registrate nell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.